

Art. 39 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 45/2017

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 25 le parole <<con un contributo straordinario>> sono soppresse e le parole <<un progetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<uno o più progetti>>;
 - b) dopo il comma 28 è inserito il seguente:
<<28 bis. Per l'anno 2019 il termine di sessanta giorni di cui al comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).>>;
 - c) il comma 31 è sostituito dal seguente:
<<31. Con il decreto di cui al comma 30 sono stabilite le modalità di rendicontazione del progetto finanziato.>>.

Art. 40 rimodulazione di scadenze

1. Con riferimento ai contributi agli organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le domande relative all'anno 2019 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole <<entro il 31 marzo 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>.
3. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<l'1 marzo 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>.
4. Per consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti. A tal fine i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29/2018

1. All'articolo 2 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 20 dopo le parole <<aziende agricole>> sono aggiunte le seguenti: <<limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici diversi da quelli destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze>>;
 - b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
<<20 bis. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.>>.

Art. 42 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29/2018

1. All'articolo 3 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 34 dopo la parola <<recano>> è inserita la seguente: <<anche>>;
 - b) al comma 35 dopo le parole <<allestimento dei mezzi>> sono inserite le seguenti: <<all'immatricolazione e all'assicurazione mediante l'iscrizione nel Registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.>>.

Art. 43 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2004

1. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 quater dopo le parole <<alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis>> la congiunzione <<e>> è sostituita dalla seguente: <<,>>;
 - b) alla fine del comma 1 quater sono aggiunte le seguenti parole: <<e alla concessione del contribu-